



REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI EX R.D. 8 MAGGIO 1904 N. 368, TITOLO VI

1. Oggetto del Regolamento	1
2. Tipologie oggetto di concessione	1
3. Modalità e procedure per il rilascio della concessione	2
4. Spese d'istruttoria, canone e cauzioni	2
5. Inizio e ultimazione	3
6. Esecuzione dei lavori	3
7. Manutenzione ed esercizio	4
8. Accesso alle opere concesse	4
9. Danni alle opere e pertinenze del Consorzio	4
10. Danni alle opere concesse	4
11. Responsabilità del concessionario	4
12. Diritti dei terzi	5
13. Decadenza della concessione	5
14. Durata della concessione	5
15. Rinuncia alla concessione	5
16. Rinnovo della concessione	5
17. Modifica e revoca della concessione	5
18. Effetti della cessazione	6
19. Trasferimento	6
20. Esecuzione di lavori d'ufficio	6
21. Condizioni particolari	6
22. Foro competente	6
23. Notificazione e registrazione	7
24. Norme transitorie	7

1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di cui al titolo VI del R.D. 8 maggio 1904, n. 368.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali in materia.

2. Tipologie oggetto di concessione

Possono formare oggetto di concessione le seguenti tipologie:

1. ATTRAVERSAMENTI
 - 1.1. CON CAVI E CONDOTTI
 - 1.1.1. AEREI
 - 1.1.1.1. ELETTRICI
 - 1.1.1.1.1. OLTRE 250.000 VOLT
 - 1.1.1.1.2. DA 150.000 A 250.000 VOLT
 - 1.1.1.1.3. DA 30.000 A 150.000 VOLT
 - 1.1.1.1.4. DA 400 A 30.000 VOLT
 - 1.1.1.1.5. FINO A 400 VOLT
 - 1.1.1.2. ALTRE TIPOLOGIE (telefonico, ecc.)
 - 1.1.2. INTERRATI
 - 1.1.3. SUPERIORI O IN ADERENZA A MANUFATTI ALTRUI
 - 1.1.4. IN ADERENZA A MANUFATTI DEL CONSORZIO
 - 1.2. VIARI (compresi i passi carrai)
 - 1.2.1. PONTI (compresi tubi, scatolari, travate, ecc.)
 - 1.2.2. SOTTOPASSI
2. PARALLELISMI
 - 2.1. PARALLELISMI DI CONDOTTI
 - 2.1.1. AEREI
 - 2.1.1.1. ELETTRICI
 - 2.1.1.1.1. OLTRE 250.000 VOLT
 - 2.1.1.1.2. DA 150.000 A 250.000 VOLT
 - 2.1.1.1.3. DA 30.000 A 150.000 VOLT
 - 2.1.1.1.4. DA 400 A 30.000 VOLT
 - 2.1.1.1.5. FINO A 400 VOLT
 - 2.1.1.2. ALTRE TIPOLOGIE (telefonici, ecc.)
 - 2.1.2. INTERRATI
 - 2.1.3. SUPERIORI O IN ADERENZA A MANUFATTI ALTRUI
 - 2.1.4. IN ADERENZA A MANUFATTI DEL CONSORZIO
 - 2.2. PARALLELISMI VIARI
3. MANUFATTI DI SCARICO
 - 3.1. DI ACQUE METEORICHE
 - 3.2. DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
 - 3.3. DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E URBANE
4. MANUFATTI O APPRESTAMENTI DI PRESA
5. MANUFATTI DI OSTACOLO
 - 5.1. CARTELLI O PALI
 - 5.2. SBARRE O CANCELLI
 - 5.3. ALTRO
6. RECINZIONI AMOVIBILI
7. TOMBINAMENTI SENZA USO DELL'AREA DI RISULTA
8. USO DI AREE
 - 8.1. SFALCIO

8.2. VERDE PUBBLICO

8.3. USO AGRICOLO (COLTIVAZIONI)

8.4. USO NON AGRICOLO (giardini privati, parcheggi, piste ciclabili, aree di cantiere, depositi, zone di transito, ecc.)

3. Modalità e procedure per il rilascio della concessione

Il termine entro cui deve concludersi il procedimento di rilascio della concessione è stabilito in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la necessità di acquisire dal Concessionario elementi integrativi in caso di domanda inesatta o incompleta.

Responsabile del procedimento è il Direttore generale del Consorzio, che può assegnare i compiti inerenti all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale all'Area tecnica - Settore opere civili e all'Area amministrativa - Settore segreteria, affari generali e legali, ufficio espropri.

Nei casi in cui non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il Consorzio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale indicante l'oggetto e l'ufficio e la persona responsabile del procedimento. Tale comunicazione viene resa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

Qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il Consorzio fornisce loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dall'assunzione della domanda al protocollo del Consorzio, a condizione che la richiesta di concessione compilata sull'apposito schema tipo allegato al presente Regolamento e l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria pervengano al Consorzio entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento; in caso contrario il termine del procedimento resta fissato a 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dell'attestazione del predetto pagamento .

È possibile presentare domanda al Consorzio per prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento in corso.

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Consorzio comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

È comunque sempre consentita la presentazione di atti e documenti integrativi, di cui il Consorzio terrà conto, sempre che il procedimento non sia già concluso.

4. Spese d'istruttoria, canone e cauzioni

Le spese d'istruttoria della domanda di concessione sono a carico del richiedente, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Il godimento della concessione è di norma subordinato al pagamento da parte del Concessionario di un canone annuo. Il canone è riferito all'anno solare ed è dovuto:

- per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio dell'atto di concessione¹;
- in caso di rinuncia del Concessionario, ove la stessa non pervenga al Consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del Consorzio.

Il Concessionario è inoltre tenuto a versare al Consorzio, all'atto del rilascio, un deposito cauzionale determinato in 1 (una) annualità del canone, a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio. Il deposito cauzionale, infruttifero, viene restituito all'atto della scadenza, rinuncia o revoca della concessione, salvo il caso in cui debba essere trattenuto in tutto o in parte a compenso degli eventuali crediti nel frattempo maturati a favore del Consorzio.

L'ammontare del canone (e del deposito cauzionale) e delle spese d'istruttoria è determinato, per ogni tipologia, con provvedimento della Deputazione amministrativa consortile sulla base del prospetto "Oneri finanziari concessioni attive" allegato al presente Regolamento e soggetto a variazione annuale secondo i numeri indici ISTAT.

I versamenti sono dovuti:

- quanto alle spese d'istruttoria, all'atto della presentazione della domanda compilata secondo l'apposito schema tipo;
- quanto al primo canone annuo e al deposito cauzionale, non appena determinati e comunicati dal Consorzio i relativi importi in sede di rilascio della concessione;
- quanto ai successivi canoni annui, annualmente aggiornati secondo i numeri indici ISTAT, a richiesta del Consorzio e comunque entro il 15 maggio di ogni anno.

Le concessioni rilasciate ai soggetti associati al Consorzio in riferimento ad opere od usi inerenti al rapporto associativo sono esenti da canone e deposito cauzionale.

Il Consorzio ha facoltà di esigere una cauzione provvisoria, di importo da stabilirsi a cura dell'organo deliberante, nei casi in cui dall'esecuzione delle opere concesse o dalle modalità di svolgimento degli usi concessi possa derivare pregiudizio al sistema idrico o alla sua gestione. Detta cauzione viene svincolata ad avvenuta ultimazione e verifica, con esito favorevole, dei lavori inerenti alle opere o agli usi concessi.

5. Inizio e ultimazione

Prima di dare inizio ai lavori o agli usi oggetto della concessione, il Concessionario è tenuto ad avvertire con congruo preavviso il Consorzio, per i preventivi accertamenti. Il Concessionario è pure tenuto a comunicare l'avvenuta ultimazione.

6. Esecuzione dei lavori

Tutti lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura e a spese del Concessionario, con l'osservanza di tutte le regole dell'arte e di tutte le norme, misure e cautele prescritte dall'ordinamento vigente (ivi comprese quelle in materia di sicurezza e igiene del lavoro) e sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità. Il Consorzio è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, a persone o cose, conseguenti alla realizzazione delle opere concesse. L'accettazione, da parte del Consorzio, di progetti, capitolati ed elaborati tecnici allegati alla domanda, come pure le prescrizioni impartite al Concessionario – sia contenute nel presente Regolamento, sia formulate in sede di rilascio della concessione o durante l'esecuzione dei lavori – non comportano alcuna assunzione di responsabilità in capo al Consorzio medesimo.

L'esecuzione dei lavori deve essere condotta in modo tale da non condizionare in alcun modo l'esercizio ed il funzionamento delle opere consortili.

¹ se il rilascio avviene entro il giorno 15, si fa riferimento all'intero mese.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, in quanto compatibili, alle concessioni per l'uso di aree.

Le opere concesse devono essere costruite con materiali e modalità atti a consentire, in corrispondenza della sommità spondali e delle piste di servizio, il transito di pesanti mezzi di lavoro.

A lavori ultimati deve essere perfettamente ripristinata, sulle opere e pertinenze manomesse, la situazione preesistente (anche con riguardo alla continuità del cotico erboso).

7. Manutenzione ed esercizio

Alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere concesse deve provvedere il Concessionario. È a carico del Concessionario anche la riparazione degli eventuali danni provocati dalle opere concesse durante l'esercizio, o dall'esecuzione dei lavori inerenti all'uso di aree.

8. Accesso alle opere concesse

Agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso alle opere concesse, sia in corso di esecuzione dei lavori, sia durante il godimento della concessione, per gli accertamenti e gli interventi ritenuti necessari.

9. Danni alle opere e pertinenze del Consorzio

Il Concessionario – sia nell'esecuzione dei lavori inerenti alle opere concesse o all'uso di aree, sia negli interventi di manutenzione, sia nell'esercizio delle opere concesse – deve aver cura di non arrecare danni alle opere e pertinenze del Consorzio. Qualora ciò dovesse comunque avvenire, è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese e senza necessità di specifici inviti o diffide da parte del Consorzio, tutti gli interventi necessari per la rimessa in pristino.

In caso contrario, il Concessionario è tenuto ad eseguire – ugualmente a propria cura e spese e nel termine stabilito dal Consorzio – tutti i lavori che il Consorzio stesso ritenga di dovergli prescrivere, a riparazione dei danni.

In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario.

10. Danni alle opere concesse

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare – anche a seguito di dissesti delle opere e pertinenze consortili – alle opere concesse, nonché per qualunque eventualità di diminuzione, sospensione o anche perdita totale dell'utilità derivante al Concessionario dalla concessione rilasciata, in dipendenza di eventi di forza maggiore o di fatti inerenti all'attività del Consorzio.

In particolare, il Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati alle opere concesse dal transito e dall'attività di mezzi di lavoro operanti per proprio conto.

11. Responsabilità del concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e a cose, in relazione alle opere concesse; così pure deve tenere sollevato ed indenne il

Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati possa provenire in relazione alla concessione stessa.

12. Diritti dei terzi

Il rilascio della concessione non pregiudica i diritti di terzi e il relativo atto non può mai essere invocato da alcuno come titolo per chiedere indennizzi al Consorzio. Il Concessionario è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che ai predetti diritti possa essere arrecata in conseguenza del rilascio della concessione ed è obbligato a mantenere sollevato e indenne il Consorzio da ogni reclamo, pretesa od azione giudiziaria che possa provenire a tale titolo.

13. Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- il mancato pagamento del canone;
- la destinazione delle opere o delle aree ad uso diverso da quello concesso;
- la subconcessione a terzi o il cambio di titolarità non autorizzato.

In ogni caso, l'inosservanza da parte del Concessionario di prescrizioni normative o di condizioni figuranti nel presente Regolamento o nell'atto di concessione comporta la decadenza della concessione stessa e l'escussione del deposito cauzionale da parte del Consorzio.

14. Durata della concessione

La durata della concessione, quando non altrimenti stabilito, è stabilita in anni 10 (dieci) a far tempo dalla data di rilascio del relativo atto. Tutti gli effetti attivi e passivi decorrono da tale data.

15. Rinuncia alla concessione

Il Concessionario ha facoltà, in qualunque momento, di rinunciare alla concessione rilasciata, dandone preavviso scritto al Consorzio e provvedendo alla rimozione delle opere concesse entro la scadenza dell'anno solare in corso.

16. Rinnovo della concessione

La concessione può essere rinnovata su richiesta del Concessionario, da inoltrarsi al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza, con versamento delle spese d'istruttoria per un ammontare ridotto al 50% (cinquanta per cento) di quello al momento vigente.

La richiesta pervenuta oltre il termine viene assimilata a nuova domanda.

In caso di inerzia del Concessionario, la concessione si estingue automaticamente alla sua scadenza.

17. Modifica e revoca della concessione

In presenza di ragioni di pubblico interesse, la cui valutazione è rimessa al proprio insindacabile giudizio, il Consorzio può in ogni momento, e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno, revocare la concessione o modificarne le condizioni di godimento con provvedimento motivato.

La revoca, o la modifica, è comunicata al Concessionario con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 3 (tre) mesi, salvo i casi di urgenza debitamente circostanziati.

Nel caso di revoca, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere concesse entro i termini fissati dal Consorzio. Analogamente, in caso di modifica, qualora la stessa comporti la necessità di variazione delle opere realizzate, deve provvedere a propria cura e spese agli adeguamenti prescritti.

In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario.

18. Effetti della cessazione

Nei casi di rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese – senza necessità di specifici inviti o diffide da parte del Consorzio, e in ogni caso a richiesta di questi ed entro i termini da esso stabiliti – alla rimozione delle opere concesse, all'asportazione completa dei materiali di risulta e al ripristino delle pertinenze consortili, senza per ciò pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del Concessionario, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario. È fatta salva la facoltà del Consorzio di ritenere eventualmente le opere costruite sulle pertinenze consortili.

19. Trasferimento

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o gestione a servizio della quale è rilasciata la concessione, il Concessionario che non abbia preventivamente comunicato la propria rinuncia alla stessa continua a rispondere personalmente delle obbligazioni ad essa inerenti, fino a quando non abbia comunicato al Consorzio le generalità del subentrante, fornendo copia dell'atto traslativo nel quale è fatta menzione della concessione stessa. Il subentrante risponde comunque in solido delle obbligazioni di cui sopra.

20. Esecuzione di lavori d'ufficio

Il Concessionario è tenuto a rifondere integralmente le spese relative a qualsiasi lavoro o adempimento cui il Consorzio abbia dovuto provvedere d'ufficio a norma delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

In caso di inottemperanza, la concessione viene revocata, restando salva ogni azione da parte del Consorzio, per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario per il predetto titolo e per qualsiasi altro derivante dalla concessione stessa e dalle inadempienze riscontrate.

21. Condizioni particolari

Il Consorzio ha facoltà di assoggettare la concessione a condizioni particolari, esplicitandole nel relativo atto.

22. Foro competente

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Bologna.

23. Notificazione e registrazione

L'atto di concessione o di modifica o di rinnovo o di cambio di titolarità della stessa viene notificato all'intestatario entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'atto è soggetto a registrazione, con spese a carico del Concessionario, quando l'ammontare dell'imposta di registro – calcolata mediante applicazione dell'aliquota di cui alla parte prima, articolo 5, comma 2 della Tariffa allegata al predetto decreto, all'importo complessivo dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione – risulti superiore all'importo della tassa fissa di registrazione di cui alla parte seconda, articolo 2, comma 1 della stessa Tariffa².

24. Norme transitorie

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Delegati del Consorzio, entra in vigore il giorno successivo al rilascio del provvedimento della Giunta Regionale ex art. 49, lett. a) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6³.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle domande di concessione presentate successivamente alla sua entrata in vigore. Il richiedente può tuttavia invocarne l'applicazione anche per le domande presentate anteriormente, qualora non ancora istruite o perfezionate prima dell'entrata in vigore.

² Alla data di approvazione del presente Regolamento valgono i seguenti valori:
aliquota di cui alla parte prima, articolo 5, comma 2 della Tariffa: 2%;
importo della tassa fissa di registrazione di cui alla parte seconda, articolo 2, comma 1 della Tariffa: 168,00 €.
Pertanto, si procede alla registrazione quando l'importo complessivo dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione (10 anni) risulti superiore a:
 $168,00 / 2\% = 8.400 \text{ €}$,
e quindi il canone annuo risulti superiore a:
 $8.400 / 10 = 840 \text{ €}$

³ Approvato dal Consiglio di Delegati con deliberazione n. 95/06/CD del 28 marzo 2006; atto di controllo regionale n. 2006000244 del 4 aprile 2006. Modificato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 13/06/CD del 19 dicembre 2006.